

STATUTO ASSOCIAZIONE "FAMIGLIA INSIEME ODV"



Art. 1

Si è costituita ad Arezzo in data 28/03/1989, ai sensi della L. 266/91 l'associazione di volontariato FAMIGLIA INSIEME. L'associazione modifica la sua denominazione in "Famiglia Insieme odv", in seguito chiamata, per brevità, Associazione, con sede in Arezzo, Località Peneto, 22 e opera ai sensi del codice civile e del Dlgs 117/2017 (codice del terzo settore) e sue successive modifiche.

Art.2

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro anche se indiretto
- democraticità della struttura
- elettività
- gratuità delle cariche associative
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo le spese anticipate dal socio per nome e per conto dell'Associazione, i quali svolgono la loro attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo.

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

Art.3

L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;

c) Prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla povertà educativa;

u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto finanziamento senza fini di lucro, esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.4

L'Associazione si ispira ai principi valoriali del Movimento dei Focolari, in quanto costruttore di unità e di dialogo in tutti gli ambiti della vita, al fine di prestare attenzione ai bisogni della società, della famiglia, dei minori, al superamento delle

barriere fra le generazioni, alla valorizzazione delle persone anziane, alla apertura della famiglia su altre famiglie e allo sviluppo di una coscienza ecologica.

Per il perseguimento degli scopi l'Associazione si propone di:

Promuovere iniziative di carattere culturale, educativo, assistenziale (anche a domicilio), ricreativo e mutualistico;

Collaborare con le istituzioni nei servizi alla persona;

Gestire case per ferie, colonie, pensionati, centri di accoglienza anche in collaborazione con altre realtà pubbliche o associative.

Promuovere ed organizzare strutture ed attività di tempo libero.

Organizzare convegni, tavole rotonde, spazi di ascolto per le famiglie ed i giovani, percorsi di formazione per fidanzati e famiglie, vacanze in comune.

Art. 5

L'Associazione si avvale del contributo professionale gratuito e disinteressato dei propri soci aderenti

Art.6

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 7

L'Associazione può promuovere corsi di formazione inerenti i propri scopi istituzionali.

Art. 8

L'Associazione può collaborare con altre Associazioni per il conseguimento degli scopi.

Art.9

L'Associazione può richiedere ed utilizzare finanziamenti disposti da enti ed organismi pubblici e non, interessati allo sviluppo dell'Associazione.

Art.10

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posta a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Associazione, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti la stessa, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti nonché di esaminare i libri sociali con preavviso di almeno 15 giorni al Presidente dell'associazione. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che sono in regola con il tesseramento. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Possono diventare soci anche i minorenni: quelli della fascia di età 14/16 anni esercitano il diritto di voto attraverso coloro che hanno la responsabilità genitoriale, quelli di età uguale o superiore ai 16 anni possono esercitare il diritto di voto autonomamente. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinata al pagamento della quota associativa annua in misura annualmente stabilita dal Consiglio direttivo. La qualifica di socio si perde per: morosità nel pagamento della quota associativa, dietro presentazione di dimissioni scritte, per esclusione. La perdita di qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'escluso può far ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della delibera di esclusione, all'Assemblea che decide nella prima seduta utile.

Art. 11

Le entrate della Associazione sono costituite da:

- 1) Quote e contributi dei soci
- 2) Contributi di privati
- 3) Contributi di Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti
- 4) Contributi di organismi internazionali
- 5) Donazioni o lasciti testamentari
- 6) Rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- 7) Entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 6 e 7 del Codice del terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- a) Beni mobili ed immobili
- b) Donazioni, lasciti o successioni

Art. 12

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della Associazione 10 giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per le attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale

delle attività diverse di cui all'art' 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 13

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

- a) Assemblea generale dei soci
- b) Consiglio direttivo

Sono cariche sociali:

- a) Presidente
- b) Vice Presidente
- c) Tesoriere
- d) Segretario

Art. 14

L'assemblea generale dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Il Consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta all'anno entro il 30 aprile. Inoltre può convocare, quando crede necessario, altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo ed in caso di sua assenza dal vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accertata la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

Art. 15

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

Qualora si debba decidere per le modifiche allo Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione il Consiglio direttivo dovrà convocare una assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Hanno diritto al voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio.

Le decisioni prese dall'assemblea sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 16

Il Consiglio direttivo è formato da 11 membri (Presidente, vice-Presidente, Tesoriere, Segretario) e si riunisce una volta al mese. Il Consiglio direttivo dura in carica per 5 anni e può venire rieletto. Propone all'assemblea i regolamenti per il

funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali. E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. I compiti del Consiglio direttivo sono:

- a) Eleggere il Presidente
- b) Eleggere il vice-Presidente
- c) Nominare il Tesoriere
- d) Nominare il Segretario
- e) Formulare i programmi delle attività sociali sulla base delle linee approvate
- f) Predisporre il rendiconto annuale
- g) Assumere e licenziare eventuali prestazioni di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e attribuzioni
- h) Deliberare circa l'ammissione dei soci
- i) Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
- j) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17

Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio direttivo, dura in carica quanto il Consiglio direttivo e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale, ed è autorizzato a riscuotere pagamenti a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

I compiti principali del Presidente sono:

- a) Rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa
- b) Convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo
- c) Deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito in Assemblea ordinaria.

Quando l'assemblea elegge un nuovo Consiglio direttivo, nel periodo che intercorre tra questo e la sua prima convocazione, rimane in carica il Presidente uscente.

Art. 18

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativo/finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni del Consiglio direttivo. Al Tesoriere può essere conferito il potere di operare con banche, uffici postali e la facoltà di aprire ed estinguere conti correnti, firmare assegni, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente dell'Associazione per importi il cui limite viene definito dal Consiglio direttivo.

Art. 19

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio direttivo e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente ai libri soci.

Art. 20

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 21

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Arezzo, 24 luglio 2019

Associazione "Famiglia insieme" odv

Loc. Peneto, n.22 - Arezzo

C.F. 92006130519

cell. 3209284724

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di AREZZO
Registrato il 26 MAR 2021
N. 1472 Vol. 45 Serie 3
Percetti Euro
Per il Direttore
L. ARNETTO
Stefano Franceschetti

Emilio Piniello

